



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione II – Affari generali e giuridici

AI DIRIGENTI DEGLI IITT
Tramite documentale

Oggetto: dPCM 11.3.2020. Indicazioni operative

Con riferimento al punto 6) del dPCM dell'11.3.2020, al fine di favorire l'attuazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, codesti uffici vorranno assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, fino al termine dell'emergenza sanitaria, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 della legge 22.5.2017, n. 81.

Per quanto concerne le attività indifferibili, si individuano di seguito quelle da rendere in presenza :

- procedimenti relativi **all'assistenza ed alla sicurezza del volo e dei servizi pubblici essenziali**, ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110 e s.m.i.;
- interventi sul territorio volti all'eliminazione di interferenze che interessano gli impianti telefonici relativamente alle stazioni radio base (SRB) nel caso si verificano estese interferenze che escludono del tutto il servizio o lo limitano in maniera drastica;
- Le verifiche delle dotazioni tecnologiche presso le **centrali operative degli Istituti di vigilanza** sono limitate ai casi improcrastinabili. Tale attività dovrà **essere svolta da remoto** in connessione audio/video con l'istituto. Per i casi urgenti per cui non è possibile effettuare l'attività da remoto, è consentito al personale ispettivo l'accesso ai locali. Le verifiche dovranno essere svolte con la partecipazione del personale dell'Istituto strettamente indispensabile all'attività. Relativamente alle coperture radioelettriche, le stesse potranno essere verificate sul territorio con la partecipazione del personale strettamente indispensabile dell'Istituto di vigilanza;
- **visite ispettive alle stazioni radio installate a bordo delle unità navali** negli unici casi in cui le stesse non possano essere differite per via amministrativa dalle autorità competenti.

- Le attività degli sportelli dovranno essere limitate esclusivamente a contatti telefonici o per posta elettronica evitando l'incontro diretto con il pubblico. Il rilascio di *endorsement* o duplicati per certificati GMDSS o altre tipologie di certificazioni che risultano scadute o in procinto di scadere, il cui rinnovo è necessario esclusivamente per le attività professionali, sarà consentito esclusivamente previo appuntamento e comunque l'interlocuzione con il pubblico dovrà avvenire possibilmente in stanze situate vicine all'entrata dell'Ispettorato (per evitare che l'utenza possa circolare negli uffici dell'Ispettorato) nell'assoluto rispetto delle norme di igiene emanate dal Ministero della salute (distanza di sicurezza di almeno 1 metro consentita o quando possibile da barriere di vetro o da più tavoli posti tra il dipendente e l'utente, disinfettante per le mani).

Ulteriori disposizioni sul settore marittimo

Possibilità di proroga di un mese per alcune tipologie di navi

L'art. 8 della legge n.616/1982 prevede che "*la validità dei certificati di sicurezza o di idoneità può essere prorogata dall'autorità marittima per un periodo non superiore ad un mese*" per cui ogni Ispettorato, prima di effettuare la visita, **deve richiedere alla locale capitaneria di porto** se sussistono i presupposti per il rilascio di una proroga. Considerato che per alcune tipologie di navi come quelle adibite ai servizi di sicurezza portuali (rimorchiatori, pilotine, ormeggiatori, ecc.), ai traghetti in servizio di linea, alle unità che trasportano beni essenziali per le isole minori (acqua potabile, carburante, generi alimentari, farmaci, ecc.) la proroga potrebbe anche non essere concessa.

Imbarcazioni adibite alla pesca professionale

Importante i pescherecci non rientrano nell'art. 8 della legge n. 616/1982.

Pertanto, nel caso in cui venga richiesta una visita ispettiva (scadenza biennale) per la verifica dell'apparato radio, e nel caso in cui l'ispettorato Territoriale si trovi in difficoltà o in impossibilità ad effettuarla, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, **deve necessariamente comunicare alla Autorità marittima l'impossibilità ad effettuare tale visita.**

Estensione della libera pratica sanitaria (LPS) a tutte le navi

Al riguardo si rappresenta che con la circolare del Min. Salute n. 3821 del 06/03/2020 è stato esteso l'obbligo della libera pratica sanitaria (LPS) a tutte le navi che richiedono l'accesso in un porto nazionale, indipendentemente dalla provenienza della nave stessa, con esclusione di quelle che rientrano nello stesso porto da cui sono partite. Per cui una nave che ha ricevuto la LPS dal Ministero della Salute può ritenersi "sicura" dal punto di vista sanitario.

Il personale posto in lavoro “agile in deroga” che svolge la propria attività al di fuori del posto di lavoro può rientrare in servizio qualora sia comandato a svolgere una delle attività indifferibili elencate nella presente circolare.

Si chiede infine di voler prevedere un presidio di unità sufficienti ad assicurare con la presenza a turno in ufficio la continuità dei servizi non rinviabili.

IL DIRETTORE GENERALE
(C. Sappino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche